

MASSIMILIANO SILLA

MULTI FAMILY OFFICE

Testamento **e legittima.**

Le tre forme e i loro errori mortali, la quota che nessuna volontà cancella, le clausole che tengono e quelle che accendono liti, le cinque mosse per disposizioni che non si impugnano: la volontà spiegata prima della firma. Una guida indipendente per chi decide.

LA VOLONTÀ · I CONFINI · LE MOSSE

EDIZIONE · SETTEMBRE 2026

MASSIMILIANOSILLA.COM

PERCHÉ QUESTA GUIDA

La volontà, **prima della firma.**

Il testamento è l'atto giuridico più personale che esista, e il più rinviato: nemmeno un adulto su sei, nella fascia d'età più previdente, lo ha scritto. Tutti gli altri lasciano che parli il codice civile, che parla sempre e quasi mai come si sarebbe voluto. Eppure fra un testamento che tiene e uno che accende dieci anni di causa non c'è un segreto: c'è un metodo, fatto di forme rispettate, quote calcolate e clausole scelte con cura.

Questa guida dà quel metodo con l'impianto della collana: la volontà scritta (perché il silenzio è una scelta, le tre forme coi loro errori mortali, il perimetro della legittima, la grammatica del contenuto), i confini e gli attrezzi (la lesione e la sua azione con la riforma del 2025, gli strumenti fini, i beni che viaggiano da soli, la vita del documento) e l'uso consapevole: una famiglia con tre testamenti a confronto in numeri, le liti tipiche con le loro difese, le cinque mosse, e il confronto onesto con donazione, patto di famiglia, polizza e vincoli.

È una guida indipendente: non vende atti né prodotti, e quando la mossa giusta è non scrivere nulla, lo dice. Non sostituisce il notaio: prepara a usarlo bene, che è un'altra cosa.

COME USARE QUESTA GUIDA

- **È navigabile.** Dall'indice si salta al capitolo con un clic; il numero di pagina in basso riporta sempre all'indice.
- **«Da ricordare»,** in coda a ogni capitolo, riassume i punti essenziali in poche righe.
- **I box «In parole semplici»** traducono i concetti più tecnici in analogie quotidiane.
- **Il glossario finale** raccoglie tutti i termini tecnici: quando un termine non torna, la risposta è lì.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

INDICE

Tredici capitoli, **un percorso.**

PARTE PRIMA · LA VOLONTÀ SCRITTA

01 Il foglio più rinviato d'Italia 6

02 Le tre forme, e i loro errori 9

03 La legittima: il perimetro della volontà 12

04 Che cosa si può scrivere 15

PARTE SECONDA · CONFINI E ATTREZZI

05 La lesione e l'azione di riduzione 19

06 Gli strumenti fini del codice 22

07 I beni che viaggiano da soli 25

08 La vita del testamento 28

PARTE TERZA · L'USO CONSAPEVOLE

09 Il caso completo: tre testamenti 32

10 Le liti tipiche e come nascono 35

11 Le cinque mosse 38

12 Quando il testamento non basta 41

13 Glossario essenziale 44

Avvertenze 47

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

La volontà, **in sei numeri.**

3 forme

Olografo, pubblico, segreto: nessuna vale più delle altre; conta l'ultima volontà valida nel tempo.

3/4

La riservata massima (coniuge e due o più figli): la volontà governa da metà a un quarto del patrimonio.

17%

La diffusione massima del testamento in Italia, nella fascia 50-59 anni: il foglio più utile è il più rinviato.

10 anni

La prescrizione dell'azione di riduzione: la volontà che sfora non è nulla; viene limata, con i tempi di una causa.

0 €

La quota del convivente di fatto: senza un testamento (o una polizza a suo favore) non riceve nulla.

2025

La legge 182/2025: abolita la restituzione dai terzi; il legittimario leso ha un credito, l'immobile donato circola.

Fonti: codice civile, L. 76/2016, L. 182/2025, Reg. UE 650/2012, rilevazioni del Notariato, giurisprudenza; regole a settembre 2026. Valori indicativi: ogni famiglia ha i suoi numeri.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM



PARTE PRIMA · CAPITOLI 1–4

La volontà **scritta.**

Perché il silenzio è una scelta fatta dal codice; le tre forme con i loro errori mortali; il perimetro della legittima con il metro vero del calcolo; e la grammatica del contenuto: eredi, legati, condizioni, esclusioni.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

01 Il foglio **più rinviato.**

In Italia il testamento lo scrive una minoranza: nemmeno nella fascia d'età più previdente si supera un adulto su sei. Tutti gli altri lasciano decidere al codice civile, che decide sempre, e quasi mai come si sarebbe voluto. Questo capitolo mette a fuoco che cosa fa davvero un testamento, quali sono le sue tre proprietà di fondo, e dove finisce il suo potere: perché scriverlo bene comincia dal sapere che cosa può e che cosa no.

1.1 Che cosa succede senza: il testamento di riserva del codice

Chi non scrive niente non lascia un vuoto: lascia che parli il **testamento di riserva del codice civile** (la successione legittima, con le sue quote rigide e le sue comunioni forzate). Il coniuge concorre coi figli, la casa finisce indivisa fra fratelli, il convivente non riceve nulla, e ogni bene di famiglia diventa una frazione aritmetica. La guida sorella sulla successione racconta quella macchina per intero; qui basta la conseguenza: **il silenzio è già una scelta**, solo che l'ha fatta il legislatore del 1942, al buio, per tutti.

Il testamento è lo strumento che sostituisce quella scelta generica con una scelta propria. Non serve solo ai patrimoni complessi: serve ogni volta che il disegno del codice non coincide col disegno della famiglia (un figlio da equilibrare, una compagna da proteggere, un bene da destinare a chi lo sa usare). Eppure resta il foglio più rinviato d'Italia: secondo le rilevazioni del Notariato la diffusione tocca il suo massimo, un **17 per cento**, nella fascia fra i 50 e i 59 anni. Tutti gli altri affidano l'ultimo atto patrimoniale della vita a un modulo prestampato.

1.2 Le tre proprietà: personalissimo, unilaterale, revocabile

Tre aggettivi delimitano l'attrezzo, e ognuno taglia fuori un equivoco diffuso. **Personalissimo**: lo scrive solo il titolare, di persona (niente procure, niente «ci pensa il commercialista», niente testamento firmato da un delegato). **Unilaterale**: è la voce di uno solo. Il codice vieta i **patti successori** (articolo 458: nulli gli accordi con cui si dispone della propria successione futura) e vieta il **testamento congiuntivo** (articolo 589: due persone non possono testare nello stesso atto, nemmeno i coniugi «a favore l'uno dell'altro»). Marito e moglie che vogliono disegni speculari scrivono **due testamenti**, ciascuno il suo.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

Revocabile, sempre: fino all'ultimo giorno si può cambiare idea, e alla facoltà di revocare non si può nemmeno rinunciare (articolo 679). È la proprietà più fraintesa e la più preziosa: il testamento non ingessa niente, non toglie un euro di operatività a chi lo scrive, non «porta sfortuna». Semplicemente parte solo alla morte, e fino ad allora si riscrive quante volte serve. Chi rinvia per paura di vincolarsi teme un vincolo che non esiste.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Un testamento è una lettera che parte soltanto alla morte di chi la firma. Finché si è vivi la si può riaprire, correggere, strappare e riscrivere: non impegna a nulla, non costa operatività, non si «attiva» mai per sbaglio. L'unica versione che conta è l'ultima: per questo scriverla presto non è mai un rischio, mentre non scriverla affatto lo è sempre.

1.3 Dove finisce il suo potere

Il testamento governa la **destinazione dei beni alla morte**, e già molto di questo con un confine: la **legittima**, le quote che la legge riserva ai familiari più stretti e che nessuna volontà può cancellare (capitolo 3). Fuori dal suo perimetro restano tre territori. Primo: i **beni che viaggiano per contratto** (polizze vita con beneficiario, fondi pensione, cointestazioni) che il capitolo 7 mappa. Secondo: tutto ciò che deve accadere **prima** della morte (il passaggio dell'azienda mentre si è vivi, la protezione in caso di incapacità): servono attrezzi diversi, dal patto di famiglia alla procura. Terzo: gli effetti **fiscali**, che il testamento quasi non muove; le aliquote e le franchigie sono le stesse con o senza (la guida sorella sulla successione fa quel conto).

Questa guida percorre il perimetro intero: le forme e i loro errori mortali (capitolo 2), il confine della legittima (capitoli 3 e 5), il contenuto possibile (capitolo 4), gli attrezzi fini (capitolo 6), la vita del documento (capitolo 8); e poi l'uso: un caso completo in numeri (capitolo 9), le liti tipiche (capitolo 10), le cinque mosse (capitolo 11), e il confronto onesto con gli strumenti che il testamento non sostituisce (capitolo 12).

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM



FIGURA 1 Il perimetro del testamento — Schema illustrativo

DA RICORDARE

- Senza testamento decide la successione legittima: quote rigide, comunioni forzate, convivente a zero. Il silenzio è una scelta, fatta dal codice, non da te.
- Tre proprietà: personalissimo (nessuna delega), unilaterale (niente patti né testamenti a due, artt. 458 e 589), revocabile sempre (art. 679).
- Scriverlo non vincola a nulla: parte solo alla morte e si riscrive quante volte serve. Il timore di «ingessarsi» teme un vincolo che non esiste.
- Il suo potere ha confini: la legittima, i beni che passano per contratto (polizze, fondi pensione), ciò che va fatto da vivi, il fisco che non cambia.
- Solo un adulto su sei circa, nella fascia più previdente, lo ha scritto: il foglio più utile è anche il più rinviato.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

02 Tre forme, **una voce.**

Il codice offre tre forme ordinarie: l'olografo, che si scrive da soli con carta e penna; il pubblico, che si detta al notaio davanti a due testimoni; il segreto, che unisce riservatezza del contenuto e custodia notarile. Nessuna vale più delle altre (l'ultima data vince, qualunque sia la forma), ma ognuna ha requisiti che non perdonano: la maggior parte dei testamenti che cadono in tribunale non cade per il contenuto, cade per la forma.

2.1 L'olografo: tre requisiti, zero costi, molti modi di sbagliare

Il testamento **olografo** (articolo 602) chiede tre cose, tutte e tre di pugno del testatore: la **scrittura autografa per intero**, la **data** (giorno, mese e anno), la **sottoscrizione** in calce. Carta e penna bastano; non serve una formula, non serve un bollo, non costa nulla. Proprio la semplicità è la trappola: ogni requisito violato ha la sua sanzione. **Scrittura non autografa** (il testo battuto al computer, il modulo prestampato compilato, e perfino la **mano guidata** da un familiare che «aiuta» il tratto incerto) significa **nullità**: come se il testamento non esistesse. Lo stesso per la firma mancante. La **data incompleta o assente** rende invece il testamento **annullabile**: chiunque vi abbia interesse può farlo cadere entro cinque anni dall'esecuzione (articolo 606).

Due corollari pratici. Primo: niente video, niente audio, niente file; la tecnologia non è una forma testamentaria, e il messaggio registrato «per i miei figli» vale zero. Secondo: l'olografo scritto bene è pienamente valido quanto quello notarile; il suo punto debole non è la validità, è la **vita** del foglio. Può smarrirsi, può sparire nella mano sbagliata, può essere contestato nella grafia. Sono i rischi che il capitolo 8 disinnesca con il deposito.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM



FIGURA 2 I tre requisiti dell'olografo — Artt. 602 e 606 c.c.

2.2 Il pubblico e il segreto: quando la forma fa la forza

Il testamento **pubblico** (articolo 603) si fa dal notaio: il testatore dichiara la sua volontà davanti a **due testimoni**, il notaio la mette per iscritto, la legge, e tutti firmano. Costa (le tariffe sono liberalizzate, l'ordine di grandezza va da alcune centinaia di euro a superare il migliaio secondo lo studio e la complessità), ma compra tre cose che l'olografo non dà: la **regia tecnica** di un professionista che conosce legittima e clausole, la **custodia** nell'archivio notarile, e una **resistenza alle impugnazioni** di altra categoria: l'autografia non si può contestare, e la capacità del testatore è stata valutata da un pubblico ufficiale nel momento dell'atto. Per patrimoni articolati, famiglie tese o età avanzata è la forma che regge le tempeste.

Il testamento **segreto** (articoli 604-605) è l'ibrido: il contenuto resta riservato (la scheda può perfino essere scritta a macchina o da un terzo, purché firmata) e viene consegnata sigillata al notaio davanti a due testimoni. Riservatezza piena e custodia certa, senza la regia tecnica sul contenuto. Nella pratica è raro; la sua nicchia è chi vuole che nessuno, nemmeno il notaio, conosca le disposizioni.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> La differenza vera fra olografo e pubblico non sta nella validità, che è identica: sta in dove si sposta la lite. Contro un olografo si litiga sul «se»: è autentico? era capace? c'era una versione più recente? Contro un pubblico resta solo il «cosa»: le disposizioni rispettano la legittima? Spostare la lite dal se al cosa è spesso ciò che compra chi paga il notaio.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

2.3 La quarta forma, e il confronto in tabella

Esiste una quarta via, pensata per le vite a cavallo di più paesi: il **testamento internazionale** della Convenzione di Washington del 1973, in vigore in Italia con la legge 387/1990. La scheda (in qualunque lingua, anche scritta a macchina) si consegna a un notaio (o a un agente consolare all'estero) davanti a due testimoni, con un verbale che ne certifica la forma. Il suo pregio è la **validità formale garantita** in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione: per chi ha beni e famiglia su più ordinamenti, toglie dal tavolo la prima contestazione possibile. Il capitolo 7 completa il quadro estero con la scelta della legge applicabile.

FORMA	COME SI FA	COSTO	PUNTI DEBOLI
Olografo	Carta e penna: tutto autografo, data completa, firma in calce	Zero (deposito dal notaio facoltativo)	Smarrimento, contestazione della grafia, errori di forma e di legittima
Pubblico	Dichiarato al notaio davanti a due testimoni	Da alcune centinaia di euro a oltre il migliaio	Costo; contenuto noto a notaio e testimoni
Segreto	Scheda anche non autografa, firmata, consegnata sigillata al notaio	Simile al pubblico	Nessuna regia tecnica sul contenuto; raro nella pratica
Internazionale	Scheda consegnata al notaio o console con verbale (Conv. Washington 1973)	Simile al pubblico	Utile solo con elementi di internazionalità

TABELLA 1 Le quattro forme a confronto

DA RICORDARE

- Olografo (art. 602): tutto di pugno, data completa, firma. Computer, moduli e mano guidata = nullità; data assente o monca = annullabile in 5 anni.
- Pubblico (art. 603): notaio più due testimoni. Compra regia tecnica, custodia e resistenza alle impugnazioni: la lite si sposta dal «se» al «cosa».
- Segreto (artt. 604-605): contenuto riservato, custodia certa, nessuna regia sul contenuto. Internazionale (L. 387/1990): forma garantita nei paesi della Convenzione.
- Nessuna forma «vale di più»: conta l'ultima volontà valida nel tempo, qualunque forma abbia.
- Video, audio e file non sono testamenti: valgono zero, qualunque cosa dicano.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

03 Il perimetro **della volontà.**

Prima di scrivere una sola disposizione bisogna sapere quanto patrimonio la volontà governa davvero. La risposta è nella legittima: le quote che la legge riserva a coniuge, figli e (in loro assenza) ascendenti, e che nessun testamento può intaccare. Ciò che resta si chiama disponibile, e va da metà a un quarto del patrimonio. Ma attenzione al metro: la base di calcolo non è ciò che si lascia; è ciò che si lascia più tutto ciò che si è donato in vita.

3.1 Chi sono i legittimari, e quanto resta alla volontà

I **legittimari** sono tre categorie soltanto (articoli 536-548): il **coniuge** (o la parte dell'unione civile, del tutto equiparata), i **figli** con i loro discendenti, e, solo se non ci sono figli, gli **ascendenti**. Fratelli e sorelle, nipoti collaterali, il **convivente di fatto**: nessuna riserva; si possono escludere o, specularmente, si possono beneficiare solo con la disponibile. La geometria delle quote: al coniuge da solo è riservata **metà**; coniuge e un figlio, **un terzo ciascuno**; coniuge e più figli, **un quarto** a lui e **metà** a loro; un figlio solo senza coniuge, **metà**; più figli, **due terzi**; ascendenti soli, **un terzo** (un quarto se concorrono col coniuge). Al coniuge spetta inoltre, *in aggiunta* alla quota, il **diritto di abitazione** sulla casa familiare e di uso dei suoi mobili (articolo 540): un peso silenzioso che grava proprio sul bene più grande.

La **disponibile**, ciò che la volontà governa liberamente, è il complemento: l'intero se non c'è alcun legittimario, **metà** con il solo coniuge o con un figlio solo, fino a **un quarto** nel caso più affollato, coniuge più due o più figli. La figura mette in fila le configurazioni tipiche: chi scrive un testamento dovrebbe conoscere la propria riga a memoria.

3.2 Il metro giusto: la riunione fittizia

L'errore tecnico che genera più liti è calcolare le quote sul patrimonio *del giorno della morte*. Il metro legale è più largo (articolo 556): al netto dei debiti si somma **tutto ciò che il defunto ha donato in vita**, la **riunione fittizia**: relictum più donatum. La casa intestata a un figlio vent'anni prima, il denaro girato «per l'impresa», il conto cointestato riempito da uno solo, i **premi versati** sulla polizza vita a beneficio di uno (articolo 1923): tutto rientra nel conto, e gli immobili donati vi entrano al valore del giorno della morte, non a quello della donazione.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

La conseguenza pratica rovescia molte intuizioni: una vita di donazioni «per portarsi avanti» può avere **già consumato la disponibile**, e il testamento che sembrava prudente diventa l'atto che lede. Chi ha donato tanto a uno dei figli non ha più margine per favorire chicchessia; chi vuole beneficiare il convivente deve prima contare quanto della disponibile è già stato speso. Per questo la prima mossa del capitolo 11 è un inventario che include le donazioni: senza quel conto, ogni testamento è scritto alla cieca.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> La legittima è un metro che misura due patrimoni insieme: quello che c'è ancora e quello già regalato negli anni. Prima di decidere che cosa lasciare a chi, bisogna rifare la somma completa, perché la parte «libera» del patrimonio potrebbe essere già stata distribuita, un bonifico alla volta, senza che nessuno se ne accorgesse.

3.3 Il perimetro non si combatte: si usa

Dentro il perimetro lo spazio di progetto resta grande, ed è il tema dei capitoli che seguono: la disponibile si assegna a chiunque (il convivente, un figlio da equilibrare, un ente); la **composizione** delle quote si orienta (a chi la casa, a chi i titoli: capitolo 6); gli strumenti fini piegano il vincolo senza romperlo. Fuori dal perimetro ci sono solo illusioni, e conviene archiviarle subito. La legittima **non ammette pesi né condizioni** (articolo 549): non si può lasciare al figlio la sua quota «purché» faccia o non faccia qualcosa. Le **rinunce preventive sono nulle** (articolo 557): nessun figlio può firmare da vivo il padre una carta che valga rinuncia alla legittima; l'unica eccezione strutturata è il patto di famiglia per l'azienda (capitolo 12). E il legittimario si può escludere a parole, ma non nei fatti: la clausola che lo disereda non gli toglie l'azione per riprendersi la quota (capitolo 4).

Un'ultima misura di realismo: la legittima è un **diritto, non un automatismo**. Se nessun leso agisce, il testamento che la viola produce tutti i suoi effetti. Ma pianificare confidando nell'inerzia altrui non è pianificare: è rinviare la lite di una generazione.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

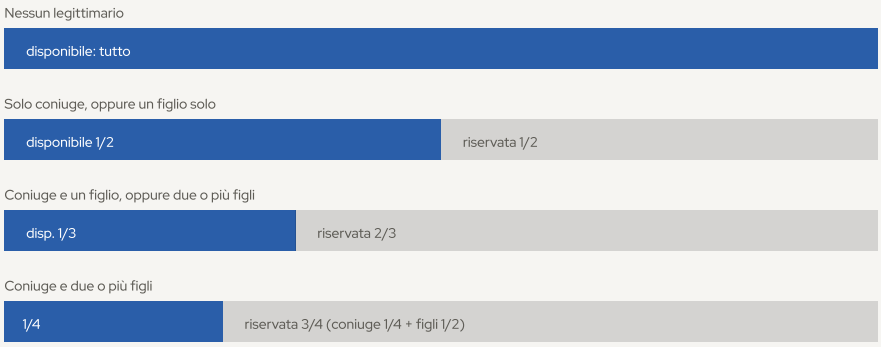

Ascendenti soli (senza figli): riservata 1/3; col coniuge, a lui 1/2 e a loro 1/4. Al coniuge sempre, in più, l'abitazione (art. 540).

Il metro è la riunione fittizia: patrimonio lasciato più tutte le donazioni di una vita, meno i debiti (art. 556).

FIGURA 3 La disponibile nelle configurazioni tipiche — Artt. 536-548 c.c.; sintesi illustrativa

DA RICORDARE

- Legittimari: coniuge (o unito civilmente), figli, e solo senza figli gli ascendenti. Convivente, fratelli, nipoti: nessuna riserva.
- La disponibile va da metà a un quarto: con coniuge e due o più figli la volontà governa solo il 25 per cento del patrimonio.
- Il metro è la riunione fittizia (art. 556): relictum più TUTTE le donazioni di una vita, meno i debiti. Immobili donati al valore della morte.
- Sulla legittima niente pesi né condizioni (art. 549); rinunce preventive nulle (art. 557). Unica eccezione strutturata: il patto di famiglia.
- Al coniuge spetta in più il diritto di abitazione sulla casa familiare (art. 540): pesa sul bene più grande, e si somma alla quota.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

04 Erede, legato, **condizioni.**

Un testamento è fatto di poche mosse ricorrenti: istituire eredi, assegnare legati, prevedere sostituti, apporre condizioni e oneri. Ognuna ha una grammatica precisa, e la differenza fra erede e legatario, la prima parola da imparare, decide chi risponde dei debiti e chi no. Poi c'è la lista di ciò che non si può scrivere: le clausole che il codice fulmina, e quelle che valgono meno di quanto chi le scrive creda.

4.1 Erede o legatario: la distinzione che governa tutto

L'**erede** subentra in una **quota del tutto** (un mezzo, un terzo, l'universalità), attivo e passivo insieme: risponde dei **debiti** del defunto, anche oltre il valore ricevuto se accetta senza beneficio d'inventario. Il **legatario** riceve invece **beni determinati** (quell'appartamento, quel dossier titoli, quella somma) e dei debiti ereditari **non risponde** (entro il valore del legato può essere gravato solo se il testatore lo dispone). Il legato inoltre **si acquista senza accettazione**, salvo facoltà di rinunciare (articolo 649): arriva da solo. La qualificazione non dipende dalle etichette usate ma dalla sostanza (articolo 588): «lascio a mia figlia la casa» può essere legato o istituzione in quota, secondo che la casa sia un bene fra tanti o l'intero patrimonio.

La scelta è strategica, non lessicale. L'erede è un socio di tutto, liti e debiti compresi; il legatario prende un pezzo e resta fuori dal condominio ereditario. Per beneficiare qualcuno *fuori* dalla famiglia stretta (il convivente, un nipote, un ente), il **legato** è quasi sempre la forma giusta: dà una cosa precisa senza trascinare il beneficiario nella comunione con gli eredi. La figura mette le due strade a confronto.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM



FIGURA 4 Erede o legatario: le due strade — Artt. 588, 649 c.c.

4.2 Condizioni, oneri, sostituzioni: la meccanica fine

Le disposizioni si possono **condizionare** («a mio nipote, se si laureerà») con un limite di igiene giuridica: le condizioni **impossibili o illecite si considerano non apposte** (articolo 634), non travolgono la disposizione, salvo che il motivo illecito risulti dal testamento stesso e sia stato l'unica ragione del lascito: allora l'articolo 626 fulmina quella disposizione. Vietata la condizione di **reciprocità**, ti lascio se mi lasci (articolo 635), e quella che vieta le nozze (articolo 636). L'**onere** (articoli 647-648) obbliga il beneficiario a una prestazione (curare la tomba, mantenere l'animale, versare una rendita), e chiunque vi abbia interesse può chiederne l'adempimento. La **sostituzione ordinaria** (articolo 688) è la clausola di riserva più sottovalutata: «istituisco Tizio; se non potrà o non vorrà accettare, Caio». Senza, il lascito a chi premuore segue le regole di legge (rappresentazione ai discendenti, accrescimento agli altri) che non sempre coincidono col disegno.

Il **fedecommesso** (l'erede che conserva per restituire a un terzo alla propria morte) è invece **vietato**, con una sola eccezione viva, quella **assistenziale** dell'articolo 692: i genitori, gli ascendenti o il coniuge dell'interdetto possono istituirlo con l'obbligo di conservare e restituire, alla sua morte, a chi ne avrà avuto cura. Chi vuole governare due passaggi successivi (alla moglie, e dopo di lei ai figli del primo letto) con il solo testamento non può: servono gli strumenti del capitolo 12.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> La sostituzione ordinaria è la cintura di sicurezza del testamento: costa una riga e risponde alla domanda che nessuno vuole farsi, «e se il beneficiario muore prima di me?». Senza quella riga decide la legge, e la legge non conosce il progetto: conosce solo le parentele.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

4.3 Escludere: la diseredazione e i suoi limiti veri

Si può scrivere un testamento **solo per escludere**? Sì: la Cassazione (sentenza 8352/2012) ha riconosciuto valida la clausola di **diseredazione** anche da sola, senza attribuzioni, «escludo dalla mia successione mio fratello». Funziona pienamente verso chi legittimario non è: fratelli, nipoti, cugini restano fuori e basta. Verso un **legittimario** il discorso cambia: la clausola non gli toglie l'azione per ottenere la **legittima**; si può privarlo della disponibile, non della riserva. Le eccezioni sono tipizzate e strette: l'**indegnità** (articolo 463: chi ha attentato alla vita del defunto o dei suoi cari, chi ne ha manipolato il testamento), che però va fatta dichiarare dal giudice su domanda di chi vi ha interesse (Cassazione 5402/2009), salvo riabilitazione (articolo 466); e l'articolo **448-bis**, che consente al figlio di escludere il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale.

C'è infine l'esclusione **silenziosa**: la **preterizione**, il legittimario semplicemente non nominato. Non rende nullo il testamento (il pretermesso deve attivarsi con l'azione di riduzione del capitolo 5), ma è la versione più litigiosa dell'esclusione, perché somma il torto economico allo sgarbo. Chi ha ragioni serie per escludere fa meglio a scriverle: la giurisprudenza dà peso alla volontà espressa, e una riga di motivazione può disinnescare anni di causa sulla «vera volontà» del defunto.

DA RICORDARE

- Erede = quota del tutto, debiti compresi; legatario = beni determinati, senza debiti e senza bisogno di accettare (artt. 588, 649). Per beneficiari esterni alla famiglia: quasi sempre legato.
- Condizioni illecite o impossibili: non apposte (art. 634); nulla la disposizione solo se il motivo illecito risulta dal testamento ed è l'unico determinante (art. 626). Vietate reciprocità (art. 635) e divieto di nozze (art. 636).
- La sostituzione ordinaria (art. 688) è la riga che manca a quasi tutti i testamenti fai-da-te: senza, sul beneficiario premorto decide la legge.
- Fedecommesso vietato salvo quello assistenziale dell'art. 692 (l'interdetto istituito, con restituzione a chi ne avrà avuto cura): due passaggi successivi non si governano col solo testamento.
- Diseredare si può (Cass. 8352/2012), ma al legittimario resta la legittima: salvo indegnità (art. 463, da far dichiarare dal giudice) e il caso dell'art. 448-bis.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM



II

PARTE SECONDA · CAPITOLI 5–8

Confini **e attrezzi.**

La lesione con la sua azione, gli orologi e la riforma del 2025; gli strumenti fini che disegnano destini; i beni che viaggiano per conto loro, dall'indennizzo di polizza alla legge applicabile; e la vita del documento: custodia, revoca, pubblicazione.

05 Quando la quota è lesa.

Che cosa succede quando un testamento supera il perimetro? Non è nullo: produce i suoi effetti finché il legittimario leso non si muove. Lo strumento del leso si chiama azione di riduzione, e ha una meccanica precisa: un ordine di aggressione, termini di prescrizione con decorrenze diverse, una condizione d'ingresso spesso ignorata. E dal 2025 un pezzo importante della sua ombra, quella che rendeva invendibili gli immobili donati, non c'è più.

5.1 La lesione: come si misura davvero

Il conto si fa in tre passi, sempre gli stessi. **Primo**: la riunione fittizia del capitolo 3 (relictum meno debiti, più tutte le donazioni). **Secondo**: su quella base si calcolano riservata e disponibile. **Terzo**: si verifica che cosa il legittimario riceve davvero, per testamento, per legge e per donazioni già avute, che si **imputano** alla sua quota salvo dispensa (articolo 564). Se riceve meno della riserva, la differenza è la **lesione**.

Un esempio secco. Asse alla morte 700.000 euro, nessun debito; in vita il padre ha donato 100.000 al figlio maggiore. Base: **800.000**. Due figli, nessun coniuge: riservata due terzi, circa 533.300 (266.700 a testa in cifra tonda), e disponibile circa 266.700. Il testamento lascia 500.000 a un amico e il resto ai figli in parti uguali: 100.000 ciascuno dal relictum, più i 100.000 già donati al maggiore. Il maggiore arriva a 200.000: leso di 66.700. Il minore, a 100.000: leso di 166.700. L'amico dovrà restituire quanto serve a reintegrarli, e il testamento, per il resto, resta in piedi.

5.2 L'azione: ordine, condizioni, orologi

La riduzione segue un **ordine legale** che non si può saltare: prima si riducono le **disposizioni testamentarie**, tutte proporzionalmente salvo diversa volontà del testatore (articolo 558); solo se non basta si aggrediscono le **donazioni**, partendo dall'**ultima** e risalendo alla più antica (articolo 559). Chi ha ricevuto per primo è l'ultimo a restituire: il codice protegge l'affidamento più stagionato.

Le condizioni d'ingresso. Il legittimario che è anche erede e agisce contro donatari o legatari **non coeredi** deve avere accettato **con beneficio d'inventario** (articolo 564): una scelta da fare presto e bene, perché l'accettazione pura chiude quella porta. Il legittimario **pretermesso**, non nominato affatto, agisce invece senza accettare nulla. Gli orologi: la prescrizione è di **dieci anni**, ma la decorrenza

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

cambia; per le disposizioni testamentarie corre **dall'accettazione dell'eredità** da parte del chiamato (Sezioni Unite 20644/2004), per le donazioni **dall'apertura della successione**. E la rinuncia all'azione è possibile solo **dopo** la morte (articolo 557): la firma «per stare tranquilli» strappata al figlio mentre il padre è vivo non vale niente.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> L'azione di riduzione non è una bomba che fa saltare il testamento: è una lima. Toglie a ciascun beneficiario esattamente quanto serve a reintegrare la quota lesa, cominciando dagli ultimi arrivati, e lascia in piedi tutto il resto. Per chi scrive il testamento la lezione è speculare: la volontà che sfora non viene cancellata; viene limata da un giudice, con i tempi e i costi di una causa.



FIGURA 5 L'ordine della riduzione — Artt. 556-564 c.c.; SS.UU. 20644/2004; L. 182/2025

5.3 La riforma del 2025: l'ombra si accorcia

Fino al 2025 la riduzione proiettava un'ombra lunga sui **terzi**: il legittimario vittorioso poteva inseguire l'immobile donato **anche nelle mani di chi l'aveva comprato** dal donatario (l'azione di restituzione dell'articolo 563), entro vent'anni dalla trascrizione della donazione. Risultato noto ai notai: gli immobili di provenienza donativa erano merce sospetta (banche restie a prenderli in garanzia, compratori in fuga, polizze dedicate a coprire il rischio).

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

La **legge 182/2025** ha riscritto gli articoli 561 e 563: l'azione di restituzione contro i terzi è **abolita**. La tutela del legittimario leso resta piena ma diventa **di valore**: un credito in denaro verso il donatario, non più la riconsegna del bene da parte di chi l'ha acquistato. In vigore dal 18 dicembre 2025, a pieno regime dal giugno 2026, chiuso il transitorio. Per chi pianifica cambia il peso relativo degli strumenti (la donazione immobiliare torna a circolare come un acquisto qualsiasi, e il capitolo 12 ne tiene conto nel confronto), ma non cambia la sostanza di questo capitolo: **fra le parti**, la riduzione resta intatta. Donare troppo a uno resta la miccia più affidabile delle liti familiari.

DA RICORDARE

- La lesione si misura in tre passi: riunione fittizia, calcolo delle quote, confronto con quanto ricevuto (con imputazione delle donazioni già avute, art. 564).
- Ordine legale: prima le disposizioni testamentarie in proporzione (art. 558), poi le donazioni dall'ultima alla più antica (art. 559).
- Dieci anni di prescrizione: dall'accettazione dell'eredità per le disposizioni testamentarie (SS.UU. 20644/2004), dall'apertura per le donazioni.
- Per agire contro non coeredi serve l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 564); il pretermesso agisce senza accettare. Rinunce prima della morte: nulle (art. 557).
- L. 182/2025: abolita l'azione di restituzione verso i terzi; il leso ha un credito verso il donatario, e gli immobili donati tornano a circolare.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

06 Gli attrezzi **del mestiere.**

Fra il testamento elementare (quote a ciascuno, e che la sorte decida il resto) e la lite c'è una cassetta di attrezzi che pochi aprono: il legato in sostituzione di legittima, che trasforma la quota in un bene certo; la cautela sociniana, che regge l'usufrutto al coniuge; la divisione fatta dal testatore, che spegne la comunione prima che nasca. Sono le clausole con cui un testamento smette di distribuire frazioni e comincia a disegnare destini.

6.1 Il legato in sostituzione di legittima

L'articolo 551 permette la mossa più elegante del repertorio: lasciare al legittimario **un bene determinato al posto della quota**, «a mio figlio, in sostituzione di legittima, l'appartamento di via Roma». Il destinatario si trova davanti a un **bivio secco**: se **accetta** il legato, tiene il bene e perde ogni diritto di chiedere altro, anche se il bene vale meno della riserva (salvo che il testatore gli abbia espressamente riservato il supplemento); se **rifiuta**, può chiedere la legittima, ma il bene non è più suo. Il legato, in più, arriva senza bisogno di accettazione e fuori dalla comunione ereditaria.

Gli usi tipici: dare al familiare **conflittuale** un perimetro chiuso, un bene liquido o autonomo, tenendolo fuori dalla comunione con gli altri; oppure dare certezza a chi la preferisce alla frazione astratta. Il prezzo è la precisione: il bene va scelto con un valore **difendibile** rispetto alla quota, perché un legato tirchio non chiude la partita; invita a rifiutarlo, e si torna alla lite che si voleva evitare. La figura mostra il bivio.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM



Funziona se il valore è difendibile: un legato tirchio non chiude la partita; invita a rifiutarlo.

FIGURA 6 Il bivio dell'articolo 551 — Art. 551 c.c.; schema illustrativo

6.2 La cautela sociniana e l'usufrutto al coniuge

Lo schema più richiesto nelle seconde stagioni della vita: **usufrutto generale al coniuge, nuda proprietà ai figli**. Tutti restano al loro posto (il coniuge gode di tutto, i figli sono già proprietari di domani), ma tecnicamente l'usufrutto universale può **eccedere la disponibile**: un usufrutto su tutto vale più di quanto la volontà governi. Qui interviene la **cautela sociniana** (articolo 550). Il legittimario cui sia lasciata nuda proprietà gravata oltre la disponibile può **scegliere**: eseguire la volontà così com'è, oppure trattenersi la riserva piena e **abbandonare la disponibile** al beneficiario dell'usufrutto. Non è una lite: è un'opzione che il codice regala, e il testatore accorto la mette in conto.

Il valore dell'usufrutto, peraltro, non è un'opinione: si misura con i coefficienti legati all'età dell'usufruttuario e al tasso legale; la guida sorella sulla nuda proprietà li racconta per esteso. Quel conto dice se l'usufrutto lede la riserva dei figli, e quindi se possono chiedere la riduzione. L'opzione dell'articolo 550 è un'altra cosa: guarda al reddito, non al valore, e con un usufrutto su tutto resta aperta ai figli a qualunque età del coniuge. Fare il conto **prima** di scrivere è la differenza fra uno schema che regge anche se i figli scelgono la riserva piena e uno che consegna loro un'opzione di rottura.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> La cautela sociniana è un cambio merce previsto dalla legge: o prendi ciò che il testamento ti dà, gravato com'è, o prendi la tua quota piena ma rinunci al di più. Per chi scrive il testamento è un test di qualità: se lo schema regge anche quando i figli scelgono la seconda strada, è uno schema ben fatto.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

6.3 Dividere prima: gli articoli 733 e 734, e chi fa rispettare il disegno

La maggior parte delle liti ereditarie non nasce dalle quote: nasce dalla **comunione**, quattro comproprietari di una casa che due vogliono vendere e due no. Il codice offre al testatore due gradi di regia. L'**assegno divisionale semplice** (articolo 733): stabilire *norme* per la divisione («la casa vada formata nella quota di mia figlia») vincolanti per gli eredi. La **divisione fatta dal testatore** (articolo 734): dividere direttamente, bene per bene, saltando del tutto la comunione: ognuno riceve il suo lotto già formato, con eventuali **conguagli** in denaro se i lotti non pareggiano le quote. Due avvertenze: la divisione che **non comprende** uno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla (articolo 735), e i valori dei lotti devono rispettare le quote; la divisione non è una scorciatoia per aggirare la legittima.

Infine il custode del disegno: l'**esecutore testamentario** (articoli 700-712), la persona di fiducia, anche un professionista, che cura l'esatta esecuzione delle disposizioni, amministra i beni finché serve, e sta in mezzo fra eredi che non si parlano. L'ufficio è gratuito salvo che il testatore preveda una retribuzione (articolo 711). Nei patrimoni semplici è superfluo; nei disegni articolati (legati a più persone, beneficiari fragili, famiglie tese) è la differenza fra un testamento eseguito e un testamento interpretato.

DA RICORDARE

- Legato in sostituzione di legittima (art. 551): un bene certo al posto della quota; chi accetta chiude la partita, chi rifiuta perde il bene. Il valore deve essere difendibile.
- Usufrutto universale al coniuge: regge grazie alla cautela sociniana (art. 550), che dà al nudo proprietario leso la scelta fra eseguire o trattenersi la riserva abbandonando la disponibile.
- Il valore dell'usufrutto si calcola con i coefficienti per età: dice se c'è lesione; l'opzione dell'art. 550 resta comunque ai figli, e lo schema va costruito per reggere anche se la scelgono.
- La divisione del testatore (art. 734) spegne la comunione prima che nasca; nulla se dimentica un legittimario o un istituito (art. 735).
- L'esecutore testamentario (artt. 700-712) fa rispettare il disegno: gratuito salvo retribuzione prevista, prezioso nelle famiglie tese.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

07 I beni **fuori rotta.**

Una parte del patrimonio non ascolta il testamento: viaggia per contratto. Le polizze vita arrivano al beneficiario designato fuori dall'asse ereditario; il fondo pensione segue le sue regole; le cointestazioni hanno inerzie proprie; l'azienda risponde prima allo statuto che alla volontà. E per chi vive fra più paesi, perfino la legge applicabile alla successione è una variabile da governare. Chi scrive un testamento senza mappare questi canali paralleli sta pianificando metà patrimonio.

7.1 Polizze, fondi pensione, cointestazioni

La **polizza vita** è il canale parallelo più potente: il beneficiario acquista l'indennizzo **per diritto proprio** (articolo 1920), fuori dall'asse ereditario; non passa dalla successione, non risponde dei debiti del defunto, ed è esente dall'imposta di successione. La designazione si fa in polizza o *nel testamento*, e si revoca con le stesse forme: una riga testamentaria può cambiare il beneficiario di una polizza dimenticata. Il limite civilistico visto al capitolo 3: i **premi versati** restano aggredibili da collazione e riduzione (articolo 1923); il contenitore protegge l'indennizzo, non cancella la storia dei versamenti. La guida sorella sulle polizze vita completa il quadro.

Il **fondo pensione** viaggia per designazione propria (D.Lgs. 252/2005): la posizione va ai beneficiari indicati o, in mancanza, agli eredi, e la designazione dimenticata dopo un divorzio è un classico delle sorprese. Le **cointestazioni**, conto a firma disgiunta col figlio «per comodità», non sono uno strumento successorio: alla morte la metà presunta del defunto cade in successione, e i prelievi della vigilia sono la materia prima delle cause fra fratelli. Ogni canale va **allineato** al disegno del testamento: la mossa 4 del capitolo 11.

7.2 L'azienda e le quote: dove il testamento è un attrezzo grezzo

Chi ha un'impresa o quote societarie deve fare i conti con una gerarchia che sorprende: **lo statuto viene letto prima del testamento**. Le clausole di continuazione e di consolidazione nelle società di persone, i limiti alla circolazione delle partecipazioni mortis causa nelle srl (articolo 2469), le prelazioni statutarie: possono trasformare il lascito della quota in un diritto alla sola **liquidazione del valore**. Prima di scrivere «lascio l'azienda a mio figlio» bisogna leggere che cosa lo statuto permette di lasciare.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

E anche quando lo statuto collabora, il testamento resta un attrezzo **grezzo** per l'impresa: agisce alla morte (cioè nel momento peggiore, senza preavviso, con l'azienda esposta) e non vincola nessuno prima. Per il passaggio governato esiste lo strumento dedicato, il **patto di famiglia** (articoli 768-bis e seguenti): l'unico contratto che permette di assegnare l'azienda a un discendente *oggi*, con i legittimari liquidati e la sistemazione al riparo dall'azione di riduzione. Il confronto pieno è nel capitolo 12; il punto qui è la divisione dei compiti: il testamento chiude il quadro, ma il trasferimento dell'impresa si progetta da vivi.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Il testamento è come il telecomando di casa: governa ciò che sta nelle sue stanze. Polizze, fondi pensione e società hanno ciascuno il proprio telecomando (la designazione, lo statuto), e premere quello sbagliato non accende nulla. La pianificazione seria comincia col censimento dei telecomandi: quali beni rispondono al testamento, e quali no.



FIGURA 7 Il patrimonio e i suoi telecomandi — Quadro normativo a settembre 2026

7.3 L'estero: la legge che governa, e come sceglierla

Per chi vive, possiede o potrebbe morire fuori dall'Italia c'è una domanda preliminare che il testamento stesso può risolvere: **quale legge governa la successione?** Il regolamento europeo 650/2012 risponde con la **residenza abituale al momento della morte**: l'italiano trasferito a Lisbona è governato, per default, dalla legge portoghese (legittima compresa, o esclusa). La leva si chiama **professio iuris** (articolo 22): con una clausola nel testamento si può scegliere la **legge della propria cittadinanza**. Una riga («scelgo la legge italiana per la mia intera successione»), e il quadro torna certo, ovunque la vita porti.

Il resto della cassetta estera: il **testamento internazionale** del capitolo 2 per la validità formale multi-paese; il **certificato successorio europeo** per far valere la qualità di erede negli Stati membri; e l'avvertenza fiscale (la scelta della legge civile **non sceglie il fisco**, che segue le sue regole di collegamento). La guida sorella sugli immobili all'estero percorre il tema per intero; qui resta la regola di metodo: se c'è un elemento internazionale nella vita, la prima clausola del testamento è la scelta della legge.

DA RICORDARE

- La polizza vita paga il beneficiario per diritto proprio (art. 1920), fuori asse e fuori imposta di successione; ma i premi restano nel conto di collazione e riduzione (art. 1923).
- Fondo pensione e cointestazioni hanno regole proprie: designazioni da tenere allineate, cointestazioni che non sono uno strumento successorio.
- Per le quote societarie lo statuto viene prima del testamento (clausole di continuazione, art. 2469): leggere cosa si può lasciare, prima di lasciarlo.
- Per l'azienda il testamento è attrezzo grezzo: il passaggio governato si fa da vivi, col patto di famiglia (artt. 768-bis ss.).
- Con elementi internazionali, la prima clausola è la professio iuris (Reg. 650/2012, art. 22): scegliere la legge della cittadinanza toglie l'incertezza della residenza abituale.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

08 Scrivere, custodire, **cambiare idea.**

Scritto il testamento, comincia la sua vita: va custodito dove verrà trovato, va aggiornato quando la vita cambia, e alla fine va pubblicato perché produca effetti. Ogni fase ha le sue regole e le sue trappole, compresa la più insidiosa di tutte: la revoca di diritto per sopravvenienza di figli, che può cancellare un testamento perfetto senza che nessuno tocchi una virgola.

8.1 La custodia: un testamento introvabile non esiste

L'olografo tenuto nel cassetto ha due nemici: chi **non lo troverà** e chi **lo troverà per primo**. Il foglio smarrito equivale al silenzio; quello soppresso da chi ne usciva penalizzato è un reato difficile da provare e un danno quasi impossibile da riparare. La soluzione costa poco: il **deposito fiduciario presso un notaio**, che mette il foglio in cassaforte professionale. Con il deposito formale l'olografo entra anche nel **Registro generale dei testamenti** (legge 307/1981), l'anagrafe nazionale presso il Ministero della Giustizia dove pubblici e segreti sono iscritti d'ufficio. Il Registro non rivela mai il contenuto: registra che un testamento *esiste* e dove si trova, e dopo la morte chiunque vi abbia interesse può interrogarlo col certificato di morte, anche per le iscrizioni nei paesi della Convenzione di Basilea.

La regola pratica è una: il testamento va custodito dove il sistema lo troverà **da solo**, non dove lo troverà, forse, la buona volontà di qualcuno. E una copia informale della sua esistenza (non necessariamente del contenuto) alla persona di maggior fiducia chiude il cerchio.

8.2 Cambiare idea: le cinque strade della revoca

La revoca ha una via maestra e quattro scorciatoie, e conviene conoscerle tutte perché alcune scattano da sole. **Espressa** (articolo 680): un nuovo testamento, o un atto notarile con due testimoni, che dichiara la revoca. **Tacita** (articolo 682): il testamento posteriore revoca quello anteriore *solo nelle disposizioni incompatibili*; i due convivono per il resto, ed è così che nascono i mosaici di tre olografi da interpretare insieme: chi rifà il testamento farebbe bene a scrivere «revoco ogni mia precedente disposizione». **Materiale** (articolo 684): la distruzione dell'olografo da parte del testatore vale revoca. **Per alienazione** (articolo 686): vendere o trasformare il bene legato revoca il legato; la casa venduta si porta via la disposizione che la assegnava.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

E poi la trappola: la **revocazione di diritto** (articolo 687). Il testamento fatto da chi *non aveva o ignorava di avere* figli è revocato **per legge** (automaticamente, per intero) se sopravviene un figlio o un discendente, anche postumo, anche adottivo, anche riconosciuto dopo; salvo che il testamento abbia previsto espressamente il caso di figli sopravvenuti (articolo 687, terzo comma): una riga che chi scrive prima dei figli farebbe bene ad aggiungere. Il testamento scritto da giovani prima del primo figlio, senza quella riga, è carta straccia e nessuno lo sa. Curiosità speculare che sorprende molti: il **matrimonio non revoca**; a differenza del diritto inglese, sposarsi lascia il testamento italiano perfettamente in piedi (con la legittima del coniuge a correggerlo dall'esterno).

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Il testamento non è un documento da cassetta di sicurezza: è un documento vivo, come la polizza di casa. La versione giusta è quella che riflette la famiglia e il patrimonio di oggi, e la legge stessa lo dà per scontato, al punto da cancellare da sola il testamento di chi nel frattempo è diventato genitore.

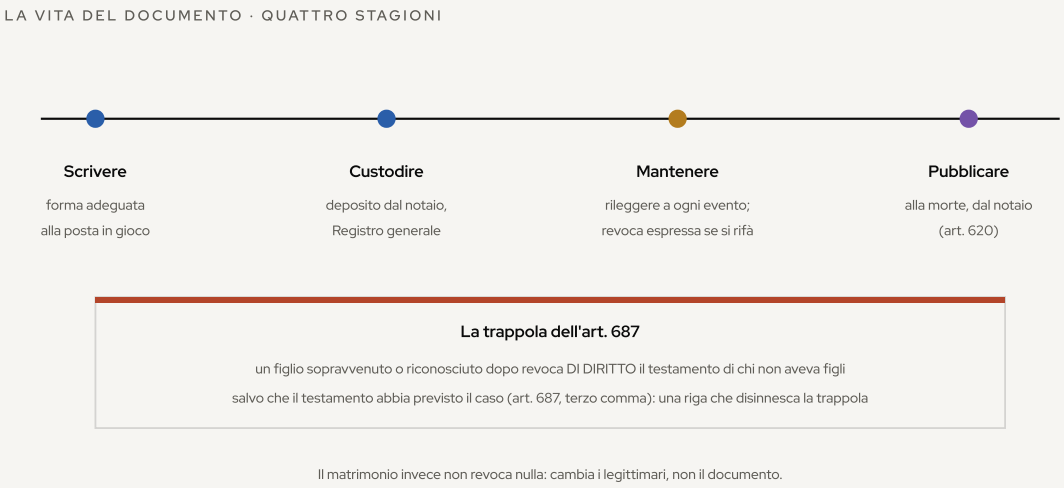

FIGURA 8 La vita del documento — Artt. 620, 680-687 c.c.; schema di metodo

8.3 Dopo: pubblicazione, esecuzione, e il salvataggio dell'articolo 590

Alla morte, chiunque detenga un olografo **deve** presentarlo a un notaio per la **pubblicazione** (articolo 620): un verbale che riproduce il testamento e lo rende eseguibile (non un giudizio di validità, solo l'ingresso ufficiale nel mondo). Da lì partono le comunicazioni agli eredi, la trascrizione per gli immobili, la pratica di successione coi suoi termini fiscali (la guida sorella li racconta). Se c'è un **esecutore testamentario**, entra in funzione; se il testamento dispone legati, i legatari li acquistano senza bisogno di accettare.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

Chiude il cerchio una norma di pacificazione poco nota: la **conferma** (articolo 590). Le disposizioni **nulle** (l'olografo scritto a macchina, il testamento congiuntivo) possono essere *sanate* dagli eredi che, conoscendo il vizio, vi diano volontariamente esecuzione. La volontà formalmente morta può rivivere per rispetto di chi resta: succede più spesso di quanto si creda, nelle famiglie che scelgono di onorare ciò che il defunto intendeva anziché ciò che la forma consente. È un salvagente, non un piano: nessun testamento serio conta sulla buona volontà postuma dei penalizzati.

DA RICORDARE

- Custodia: deposito fiduciario dal notaio e iscrizione nel Registro generale dei testamenti (L. 307/1981); il sistema lo trova da solo, la buona volontà forse no.
- Il testamento posteriore revoca solo le disposizioni incompatibili (art. 682): chi rifà scriva «revoco ogni precedente disposizione», o lascerà un mosaico.
- Vendere il bene legato revoca il legato (art. 686); distruggere l'olografo vale revoca (art. 684).
- Art. 687: la sopravvenienza di un figlio revoca di diritto il testamento di chi non aveva figli, salvo che il testamento abbia previsto il caso. Il matrimonio invece non revoca nulla.
- Alla morte l'olografo va presentato al notaio per la pubblicazione (art. 620); le disposizioni nulle possono essere sanate solo dalla conferma volontaria degli eredi (art. 590).

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM



III

PARTE TERZA · CAPITOLI 9–13

L'uso **consapevole.**

Una famiglia e tre testamenti a confronto in numeri; le sei liti tipiche con le loro difese; le cinque mosse in programma; e il confronto onesto con donazione, patto di famiglia, polizza e vincoli. Chiude il glossario.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

09 Tre fogli, **tre destini.**

Franco, 78 anni, vedovo, due figli adulti e una compagna, Anna, 74 anni, con cui convive da dodici anni. Patrimonio: la casa dove vivono (500.000 euro), investimenti per 350.000, liquidità per 50.000. Vuole proteggere Anna senza togliere ai figli. Lo stesso desiderio, scritto in tre modi diversi, produce tre destini che non si somigliano affatto, ed è l'intera guida condensata in una famiglia.

9.1 I tre fogli

Prima i confini, come insegna il capitolo 3: due figli, nessun coniuge; riservata **due terzi** (600.000, cioè 300.000 a testa), disponibile **300.000**. Anna non è legittimaria: tutto ciò che riceverà passa dalla disponibile.

Testamento A: il file stampato. Franco scrive al computer «lascio ad Anna un terzo di tutto», stampa e firma. È **nullo** per difetto di autografia (capitolo 2): alla sua morte parla la successione legittima. I figli ricevono 450.000 ciascuno; **Anna riceve zero**. Le resta solo il diritto di abitazione temporaneo della legge 76/2016: potrà restare nella casa, che ora è dei figli, per cinque anni al massimo. Il desiderio di Franco vale quanto la carta su cui non l'ha scritto.

Testamento B: l'olografo generoso. Stessa frase, ma scritta a mano, datata e firmata: valido. Franco però ci ripensa e alza: «metà ad Anna, metà ai miei figli». Anna riceverebbe 450.000, ma la disponibile è 300.000: ciascun figlio si trova con 225.000 contro una riserva di 300.000. **Lesione da 75.000 a testa**: azione di riduzione, e Anna, convivente del padre e controparte dei figli in tribunale, restituisce dopo anni di causa. **Testamento C: il pubblico costruito.** Dal notaio, con il conto fatto prima: ad Anna un legato pari alla disponibile esatta, l'**usufrutto vitalizio della casa** (che i coefficienti per età, alla sua, valutano attorno a 175.000: la guida sorella sulla nuda proprietà li racconta), la liquidità (50.000) e titoli per 75.000. Ai figli, con divisione del testatore: la nuda proprietà della casa e i titoli restanti, **300.000 ciascuno, la riserva esatta**. Nessuna lesione, nessuna comunione, Anna resta a casa sua per sempre.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

9.2 I numeri, uno accanto all'altro

Per Anna i tre fogli valgono **zero**, **300.000 dopo anni di causa**, **300.000 dal primo giorno**; con la differenza qualitativa che il terzo le lascia il tetto vitalizio, non una somma da amministrare. Per i figli: 450.000 subito ma con la compagna del padre da sfrattare in cinque anni; 225.000 più una causa contro di lei; 300.000 ciascuno, già divisi, senza un giorno di tribunale. La figura mette in colonna gli esiti.

C'è anche la riga fiscale, che il testamento quasi non muove ma che va messa in conto: Anna, «altro soggetto» per il fisco successorio, pagherà l'**8 per cento senza franchigia** su quanto riceve (attorno a 24.000 euro sul legato del testamento C, più le ipocatastali sulla parte immobiliare), mentre i figli, sotto il milione a testa, non pagano imposta di successione. È un costo che nessuna delle tre versioni cambia: cambia solo se cambiano gli strumenti (una polizza a beneficio di Anna, per esempio, sarebbe uscita dall'imposta: capitolo 12). Il conto fiscale pieno è nella guida sorella sulla successione.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> La distanza fra il testamento B e il testamento C non è la generosità: è un pomeriggio di calcoli. Franco voleva dare ad Anna il massimo possibile, e il massimo possibile era esattamente la disponibile, non un euro di più. Chi scrive «metà» senza aver fatto il conto non sta dando di più: sta dando una causa a tutti.



Patrimonio 900.000, due figli: disponibile 300.000. In B Franco aveva scritto «metà»: la riduzione l'ha riportata a 300.000. In A ad Anna resta solo l'abitazione temporanea della L. 76/2016: al massimo cinque anni, in casa dei figli.

FIGURA 9 Tre testamenti, tre esiti per Anna — Caso ricomposto a fini illustrativi; ipotesi nel testo

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

9.3 Che cosa insegna il caso

Tre lezioni in ordine di peso. **Uno: la forma è metà del risultato.** Il testamento A conteneva il desiderio giusto e ha prodotto l'esito peggiore: zero ad Anna. Fra un desiderio ben scritto e uno ben pensato, la legge esegue solo il primo. **Due: la disponibile si usa fino all'orlo, mai oltre.** Il testamento C dà ad Anna il massimo che la legge consente: di più non era generosità, era contenzioso. **Tre: la composizione vale quanto la quantità.** A parità di valori, scegliere *che cosa* dare a chi (l'usufrutto a chi deve abitare, la nuda a chi deve ereditare, i titoli a chi deve liquidare) è ciò che trasforma le quote in un disegno senza attriti.

Il metodo è replicabile con i propri numeri in un pomeriggio: inventario completo (donazioni comprese), calcolo della disponibile, scelta dei beneficiari della sola disponibile, composizione dei lotti, forma adeguata alla posta in gioco. È il programma del capitolo 11, e quando nemmeno il testamento perfetto basta, il capitolo 12 dice quali attrezzi affiancargli.

DA RICORDARE

- Stesso patrimonio (900.000), stesso desiderio, tre esiti per Anna: zero (testamento nullo), 300.000 dopo anni di causa (lesione), 300.000 dal primo giorno (disponibile esatta).
- Due figli senza coniuge: riservata 2/3 (300.000 a testa), disponibile 300.000. Il convivente riceve solo ciò che la disponibile gli assegna.
- Il testamento C compone, non solo divide: usufrutto della casa ad Anna, nuda proprietà ai figli, titoli a pareggio; nessuna comunione, nessuna lite.
- La riga fiscale non cambia col testamento: Anna paga l'8% senza franchigia (~24.000), i figli sotto franchigia zero. Cambia solo cambiando strumenti (capitolo 12).
- La distanza fra il testamento che scatena la causa e quello che la evita è un pomeriggio di calcoli, non un sentimento diverso.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

10 Le liti, **mappate.**

Le cause ereditarie non nascono quasi mai dai grandi patrimoni: nascono dalle ambiguità. Un olografo trovato in un cassetto, una grafia tremolante, una donazione dimenticata nel conto, un figlio arrivato dopo il testamento. Questo capitolo mappa le sei liti che riempiono i tribunali civili, ciascuna con il suo segnale d'allarme e la sua difesa, e chiude con gli orologi delle impugnazioni: chi può attaccare cosa, ed entro quando.

10.1 Da dove nascono davvero

Chi frequenta i tribunali lo sa: la causa ereditaria tipica non riguarda un impero; riguarda una casa, due fratelli e un torto percepito. Gli ingredienti ricorrono con precisione statistica: un **olografo** comparso al momento giusto nelle mani della persona giusta; una **grafia** d'ultima stagione, che la vecchiaia rende irriconoscibile; un genitore **fragile** negli ultimi anni, e chi gli stava più vicino che risulta più beneficiato; **donazioni** di una vita mai messe in fila, che al momento del conto riemergono tutte insieme; e la **comunione forzata** su un bene indivisibile, che trasforma ogni decisione di ordinaria amministrazione in un referendum familiare.

La costante è una: quasi ogni lite nasce da qualcosa che si poteva **documentare meglio** quando il titolare era vivo e lucido. La lite ereditaria è raramente un evento: è quasi sempre un'omissione che matura.

10.2 La mappa: sei liti, sei difese

La tabella condensa il contenzioso ricorrente: che cosa si contesta, da quale segnale si riconosce il rischio in anticipo, e quale mossa, sempre *da vivi*, lo disinnesca.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

LA LITE	IL SEGNALE D'ALLARME	LA DIFESA DA VIVI
Autografia contestata: «non è la sua scrittura»	Olografo tardivo, grafia mutata, beneficiario che lo custodiva	Forma pubblica; per l'olografo, scriverlo quando la mano è ferma e depositarlo dal notaio
Capacità e captazione: «non capiva», «gliel'hanno fatto scrivere»	Età avanzata, malattia, isolamento, beneficiario-accuditore	Testamento pubblico; documentazione medica coeva; motivazioni scritte nel testo
Lesione di legittima	Donazioni importanti in vita, disponibile mai calcolata	Il conto della riunione fittizia prima di scrivere; disponibile usata fino all'orlo, mai oltre
Testamento sparito o «mai trovato»	Olografo custodito in casa, unica copia	Deposito fiduciario e Registro generale dei testamenti
Revoca di diritto ignorata (art. 687)	Testamento scritto prima di un figlio arrivato o riconosciuto dopo	Prevedere nel testo il caso di figli sopravvenuti (art. 687, terzo comma); riscrivere a ogni evento familiare: la manutenzione del capitolo 11
Comunione ingovernabile	Un bene grande e indivisibile, più eredi in quote	Divisione del testatore (art. 734), legati divisionali, conguagli previsti

TABELLA 2 La mappa delle liti, con segnali e difese

10.3 Gli orologi delle impugnazioni

Chi attacca un testamento ha tre orologi diversi al polso, e confonderli è un errore da manuale. La **nullità** (difetto di autografia o sottoscrizione, testamento congiuntivo) si può far valere **senza limiti di tempo**: l'azione non si prescrive (restano salvi solo gli effetti di usucapione e prescrizione maturati nel frattempo). L'**annullabilità** (data mancante o incompleta, incapacità naturale, dolo o violenza) ha un orologio da **cinque anni**: dall'esecuzione del testamento per i vizi di forma e per l'incapacità (articoli 606 e 591), dalla notizia del vizio per dolo, violenza ed errore (articolo 624). L'azione di **riduzione**, infine, corre in **dieci anni** con le decorrenze viste al capitolo 5.

Nota pratica per chi si trova dall'altra parte del tavolo: i termini lunghi non invitano ad aspettare. Le prove si consumano (i testimoni della capacità invecchiano, le grafie di confronto si disperdono, i valori si muovono), e le cause tardive si combattono con materiale scaduto. Chi ha un diritto da far valere lo valuti presto; chi teme un'impugnazione documenti subito, finché la documentazione esiste.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

IN PAROLE SEMPLICI

Un testamento robusto non è quello che vince le cause: è quello che le rende poco interessanti. Ogni riga della tabella ha la stessa morale; la difesa si costruisce sempre prima, dal lato di chi scrive: dopo, si può solo litigare meglio.

DA RICORDARE

- Le liti nascono dalle ambiguità, non dai grandi patrimoni: olografi tardivi, grafie incerte, donazioni mai contate, comunioni forzate.
- Sei liti tipiche, sei difese da vivi: forma pubblica, deposito e Registro, conto della disponibile, divisione del testatore, manutenzione a ogni evento.
- Nullità: azione senza termine. Annullabilità: 5 anni (artt. 606, 591, 624). Riduzione: 10 anni con le decorrenze del capitolo 5.
- L'art. 687 è la trappola silenziosa: il figlio sopravvenuto revoca di diritto il testamento scritto prima di lui.
- I termini lunghi non premiano l'attesa: le prove invecchiano prima dei diritti.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

11 Le mosse **che tengono.**

Tutto ciò che la guida ha spiegato si condensa in un programma eseguibile: cinque mosse, nell'ordine giusto, dalla mappa del patrimonio alla manutenzione periodica. Nessuna richiede urgenza, tutte richiedono metodo, e la quinta, la più trascurata, è quella che tiene vive le altre quattro.

11.1 Mossa 1 e 2: il conto, poi la forma

Mossa 1: l'inventario con le donazioni. Prima di scrivere una riga: la mappa completa di ciò che c'è (immobili, dossier, liquidità, quote, polizze coi loro beneficiari, fondi pensione) e *di ciò che è già uscito*, le donazioni di una vita, dirette e indirette, perché la riunione fittizia del capitolo 3 le conterà tutte. Da qui esce il numero che governa ogni scelta: la **disponibile**, calcolata sulla propria configurazione familiare. Chi salta questa mossa scrive alla cieca; ed è la mossa che nessun notaio può fare al posto del titolare, perché i dati li ha solo lui.

Mossa 2: la forma adeguata alla posta. L'olografo ben fatto basta per i disegni semplici: patrimonio lineare, famiglia serena, disposizioni brevi; scritto a mano ferma, con data completa, e **depositato** (capitolo 8). Il **pubblico** diventa la scelta giusta quando cresce una di tre variabili: la complessità del disegno (usufrutti, legati multipli, divisioni), la tensione familiare attesa, l'età o la salute di chi scrive, perché sposta la lite dal «se» al «cosa», come dice il capitolo 2. La spesa notarile è l'assicurazione più economica dell'intero repertorio successorio.

11.2 Mossa 3 e 4: comporre, e allineare i canali

Mossa 3: comporre, non solo dividere. Decidere le quote è metà del lavoro; l'altra metà è decidere **che cosa** va a chi: l'usufrutto a chi deve abitare, la nuda proprietà a chi deve ereditare, i beni liquidi a chi va liquidato, il bene «sensibile» al legatario in sostituzione di legittima se serve chiudere un fronte (capitolo 6). Con la divisione del testatore (articolo 734) la comunione muore prima di nascere; con una **sostituzione ordinaria** per ogni beneficiario, la premorienza smette di essere un'incognita. È la differenza fra il testamento B e il testamento C del capitolo 9.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

Mossa 4: allineare i canali paralleli. Il capitolo 7 ha mappato i beni che non ascoltano il testamento: ora vanno accordati. Beneficiari delle polizze aggiornati e coerenti col disegno; designazioni dei fondi pensione riviste (specie dopo separazioni e nuove unioni); cointestazioni ripensate; statuti societari letti *prima* di disporre delle quote; e, se c'è un elemento internazionale, la **professio iuris** come prima clausola. Un testamento perfetto con i canali disallineati produce l'effetto di un'orchestra che suona spartiti diversi.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Le prime quattro mosse stanno in un pomeriggio di lavoro vero più un appuntamento dal notaio. Misurate contro il costo medio di una sola causa ereditaria (anni di tribunale, parcelle a cinque cifre, una famiglia che smette di parlarsi), sono l'investimento con il miglior rapporto resa-fatica dell'intera pianificazione patrimoniale.

11.3 Mossa 5: la manutenzione

Un testamento non è un documento da scrivere: è un documento da **tenere aggiornato**. La lista degli eventi che impongono la rilettura è corta e va presa alla lettera. **Una nascita o un riconoscimento**: l'articolo 687 può aver già revocato tutto di diritto, da solo, a meno che il testamento non avesse previsto il caso (capitolo 8). **Un matrimonio o una nuova unione**: non revoca nulla, ma cambia i legittimari e le quote; il disegno va rifatto sui nuovi confini. **Una separazione o un divorzio**: il divorziato esce dai giochi, il separato senza addebito no, e intanto polizze e fondi pensione continuano a pagare i beneficiari scritti dieci anni prima. **Una vendita o un acquisto importante**: il legato del bene venduto è revocato (articolo 686), e il bene nuovo non è disposto da nessuno. **Una donazione fatta**: la disponibile si è ristretta, e il testamento tarato sull'orlo può essere finito oltre.

Il metodo più semplice: una **rilettura fissa** (ogni tre-cinque anni, o a ogni evento della lista) con l'inventario della mossa 1 aggiornato accanto. Dieci minuti se non è cambiato niente; il testamento nuovo, con revoca espressa di ogni precedente disposizione, se è cambiato qualcosa. La figura riassume il programma intero.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

1 · L'inventario, donazioni comprese

da qui esce il numero che governa tutto: la disponibile

2 · La forma adeguata alla posta

olografo depositato se semplice; pubblico se cresce complessità, tensione o età

3 · Comporre, non solo dividere

lotti già formati, sostituzioni, legati mirati: la comunione muore prima di nascere

4 · Allineare i canali paralleli

beneficiari di polizze e fondi, statuti, cointestazioni, legge applicabile

5 · La manutenzione

rilettura a ogni evento: nascite (art. 687!), unioni, separazioni, vendite, donazioni

FIGURA 10 Il programma delle cinque mosse — Schema di metodo

DA RICORDARE

- Mossa 1: inventario completo, donazioni comprese, e calcolo della disponibile, il numero che governa tutto.
- Mossa 2: olografo depositato per i disegni semplici; pubblico quando crescono complessità, tensione o età.
- Mossa 3: comporre i lotti (usufrutto, nuda, liquidità), divisione del testatore, sostituzioni per ogni beneficiario.
- Mossa 4: allineare polizze, fondi pensione, cointestazioni, statuti e legge applicabile al disegno del testamento.
- Mossa 5: manutenzione. Nascita (art. 687!), unioni, separazioni, vendite, donazioni: ogni evento impone la rilettura; ogni riscrittura revochi espressamente le precedenti.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

12 Oltre **il testamento.**

Il testamento è la chiave di volta della pianificazione successoria, ma una chiave di volta non è l'arco intero. Agisce solo alla morte, non vincola nessuno prima, non protegge dall'incapacità, non governa due passaggi successivi. Questo capitolo perno mette il testamento a confronto con gli altri attrezzi (donazione, patto di famiglia, polizza, vincoli) su quattro piani: quando agiscono, che cosa costano, che cosa rischiano, quanto controllo lasciano. E dice, onestamente, quando la mossa giusta è non scrivere niente.

12.1 I limiti strutturali dell'attrezzo

Quattro confini, tutti già incontrati, che qui vanno visti insieme. **Il tempo**: il testamento produce effetti solo alla morte; chi vuole trasferire *ora* (per vedere il passaggio funzionare, per aiutare un figlio oggi) ha bisogno di altro. **Il vincolo**: revocabile per definizione, non promette niente a nessuno; chi ha bisogno di dare certezza a un successore (il figlio che entra in azienda contando sul domani) non può dargliela con un atto che domani si può strappare. **L'incapacità**: il testamento parla solo da morti; gli anni della fragilità, quelli in cui il patrimonio va amministrato ma il titolare non può più, sono scoperti, e li governano attrezzi diversi: la procura, l'amministrazione di sostegno. **La profondità**: un solo passaggio; il fedecommesso è vietato (capitolo 4), e chi vuole governare la generazione dopo la prossima deve uscire dal testamento.

Nessuno di questi confini è un difetto: sono la definizione dell'attrezzo. Il punto del capitolo è un altro: sapere quale attrezzo si affianca al testamento quando il progetto li supera.

12.2 Il confronto: quattro piani

Contro la donazione. Il piano del tempo le separa: la donazione trasferisce oggi, irrevocabilmente; il testamento domani, revocabilmente. Il fisco è quasi gemello, stesse aliquote e franchigie, come racconta la guida sorella sul fisco degli investimenti, con la differenza dello **step-up**: i titoli ereditati ripartono dal valore di successione, quelli donati si portano dietro il costo del donante. Il piano civilistico si è riequilibrato nel 2025: con l'abolizione dell'azione di restituzione (capitolo 5) l'immobile donato circola di nuovo; resta però la riduzione fra le parti, e resta la regola d'oro: **ciò che è donato non torna**, mentre il testamento si riscrive. **Contro il patto di famiglia** (articoli 768-bis e seguenti): per l'azienda è

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

superiore su quasi ogni piano (trasferisce ora, con i legittimari liquidati e d'accordo, al riparo dalla riduzione), al prezzo della complessità e del consenso di tutti. È l'unico patto successorio ammesso: la guida sorella sul patto di famiglia lo racconta per intero.

Contro la polizza vita. Sul beneficiario designato la polizza vince tre volte: fuori dall'asse, fuori dall'imposta di successione, fuori dalle lentezze della pratica; l'indennizzo arriva mentre i conti ereditari sono ancora congelati. I limiti: costa (la guida sorella sui costi lo mostra), e i premi restano nel conto della riduzione. È l'attrezzo naturale per il beneficiario fiscalmente «lontano»: il convivente e l'amico all'8 per cento, il nipote di fratello al 6 senza franchigia. **Contro trust e vincoli.** Dove serve *controllo nel tempo* (il beneficiario fragile, il patrimonio da amministrare unito per una generazione, i due passaggi successivi), il trust fa ciò che il testamento non può; al prezzo di costi veri, complessità e un fisco da maneggiare con cura. La figura mette i quattro piani in colonna.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Il testamento è il bisturi della pianificazione: preciso, economico, riscrivibile; e adatto a un solo taglio, quello finale. Donazione, patto di famiglia, polizza e trust sono gli attrezzi delle fasi precedenti. La domanda giusta non è mai «testamento o alternativa?»: è «che cosa deve succedere, e quando?». La risposta sceglie l'attrezzo da sola.



FIGURA 11 Il testamento e gli altri attrezzi — Quadro normativo a settembre 2026

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

12.3 Il metodo, e quando non scrivere niente

La sequenza corretta rovescia l'istinto comune. Non si parte dall'attrezzo («faccio testamento», «intesto la casa al figlio»): si parte dal **progetto** (chi deve avere che cosa, quando, con quali protezioni), e si lascia che il progetto scelga gli attrezzi. Il testamento arriva per ultimo, a chiudere il disegno: raccoglie ciò che gli altri canali non coprono, allinea i beneficiari, mette la professio iuris se serve, e fa da rete sotto l'intera costruzione.

E va detta anche la conclusione scomoda per chi scrive guide sul testamento: **c'è chi non ne ha bisogno**. Il patrimonio lineare, la famiglia serena, il disegno che coincide con le quote di legge: per queste situazioni la successione legittima produce esattamente l'esito voluto, e un testamento aggiungerebbe una formalità senza cambiare nulla. Il punto non è scrivere per scrivere: è aver **fatto il conto**, sapere che cosa produrrebbe il silenzio, e firmarlo consapevolmente. La differenza fra chi non ha scritto per scelta e chi non ha scritto per rinvio non si vede oggi: si vedrà tutta, il giorno in cui la macchina parte.

DA RICORDARE

- Quattro limiti strutturali: agisce solo alla morte, non vincola nessuno prima, non copre l'incapacità, governa un solo passaggio.
- Contro la donazione: fisco quasi gemello, step-up contro carryover, e dal 2025 l'immobile donato circola; ma ciò che è donato non torna, il testamento si riscrive.
- Per l'azienda il patto di famiglia è superiore: trasferisce ora, coi legittimari d'accordo, al riparo dalla riduzione.
- La polizza paga il beneficiario fuori asse e fuori imposta: l'attrezzo naturale per i beneficiari senza franchigia, all'8 e al 6 per cento. Trust e vincoli comprano controllo nel tempo, a costi veri.
- Prima il progetto, poi gli attrezzi, il testamento a chiudere. E se il default del codice coincide col disegno, non scrivere è legittimo, purché sia una scelta fatta col conto in mano.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

13 Le parole **della volontà.**

Le parole del testamento, in ordine alfabetico e in italiano piano: dall'autografia alla riunione fittizia, dagli orologi delle impugnazioni agli attrezzi fini del codice. Una volta imparate, ogni atto notarile, ogni clausola e ogni articolo di giornale sul tema diventano leggibili.

13.1 A–D

Autografia. Il requisito che l'olografo sia scritto per intero di pugno dal testatore: la mano guidata, il computer e il modulo prestampato la escludono, e con lei la validità.

Azione di riduzione. Lo strumento del legittimario leso: lima le disposizioni testamentarie e poi le donazioni, dall'ultima alla più antica, fino a reintegrare la quota riservata. Dieci anni di prescrizione.

Cautela sociniana. La scelta concessa al legittimario gravato oltre la disponibile (tipicamente da un usufrutto universale): eseguire la volontà, o trattenersi la riserva piena abbandonando la disponibile (art. 550).

Conferma. La sanatoria volontaria delle disposizioni nulle: l'erede che, conoscendo il vizio, dà esecuzione al testamento invalido non può più farlo valere (art. 590).

Diseredazione. La clausola che esclude un successibile. Valida anche da sola (Cass. 8352/2012); verso il legittimario non toglie la legittima, salvo indegnità.

Disponibile. La parte di patrimonio che la volontà governa liberamente: da metà a un quarto, secondo la configurazione familiare. Si calcola sulla riunione fittizia, non sul solo patrimonio finale.

13.2 E–O

Erede. Chi subentra in una quota dell'intero patrimonio, debiti compresi. Si diventa eredi solo accettando; l'accettazione con beneficio d'inventario limita la responsabilità al ricevuto.

Esecutore testamentario. La persona di fiducia che cura l'esatta esecuzione delle disposizioni (artt. 700-712). Ufficio gratuito salvo retribuzione prevista dal testatore.

Fedecommesso. Il doppio passaggio (l'erede conserva e alla sua morte restituisce a un terzo), vietato dal codice, salvo la versione assistenziale dell'art. 692: l'interdetto istituito, con restituzione a chi ne avrà avuto cura.

Legato. L'attribuzione di beni determinati: si acquista senza accettazione, non risponde dei debiti ereditari. In sostituzione di legittima (art. 551), mette il legittimario davanti al bivio: il bene certo o la quota.

Legittima. La quota che la legge riserva a coniuge, figli e, senza figli, ascendenti. Non ammette pesi né condizioni (art. 549); le rinunce prima della morte sono nulle (art. 557).

Olografo. Il testamento interamente scritto, datato e firmato di pugno (art. 602). Gratuito e pienamente valido; fragile nella custodia e nella grafia.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

13.3 P–R

Patti successori. Gli accordi sulla successione futura, vietati e nulli (art. 458): non ci si può impegnare a lasciare, né disporre di un'eredità non ancora aperta. Unica eccezione: il patto di famiglia.

Preterizione. Il legittimario semplicemente non nominato nel testamento. Non rende nullo l'atto: il pretermesso deve agire in riduzione, e può farlo senza accettare l'eredità.

Professio iuris. La scelta, scritta nel testamento, della legge della propria cittadinanza per l'intera successione (Reg. UE 650/2012, art. 22): la prima clausola di ogni vita internazionale.

Pubblicazione. Il verbale notarile che, alla morte, dà ingresso ufficiale all'olografo (art. 620): non ne giudica la validità, lo rende eseguibile.

Registro generale dei testamenti. L'anagrafe nazionale (L. 307/1981) che registra l'esistenza, mai il contenuto, dei testamenti pubblici, segreti e olografi depositati formalmente. Si interroga dopo la morte col certificato di morte.

Revoca. Il cambio di idea: espressa (art. 680), tacita per incompatibilità (art. 682), per distruzione dell'olografo (art. 684), per alienazione del bene legato (art. 686), o di diritto, per sopravvenienza di figli (art. 687).

Riunione fittizia. Il metro della legittima (art. 556): patrimonio lasciato, meno i debiti, più tutte le donazioni di una vita, agli immobili il valore del giorno della morte.

13.4 S–U

Sostituzione ordinaria. La clausola di riserva: «se il beneficiario non potrà o non vorrà, allora…» (art. 688). Una riga che evita alla legge di decidere al posto del progetto.

Successione legittima. Il testamento di riserva del codice: le quote rigide che scattano in assenza (o per la parte non coperta) di testamento. La racconta per intero la guida sorella sulla successione.

Usufrutto. Il diritto di godere del bene altrui per la vita (o un termine): l'attrezzo che separa chi abita da chi erederà. Il valore si misura coi coefficienti d'età: la guida sorella sulla nuda proprietà.

Testamento internazionale. La forma della Convenzione di Washington 1973 (L. 387/1990): scheda consegnata al notaio o al console con verbale, validità formale garantita in tutti gli Stati aderenti.

Testamento pubblico. La volontà dichiarata al notaio davanti a due testimoni (art. 603): regia tecnica, custodia d'archivio, capacità verificata nell'atto. Sposta la lite dal «se» al «cosa».

Testamento segreto. La scheda, anche non autografa ma firmata, consegnata sigillata al notaio (artt. 604-605): riservatezza piena del contenuto, custodia certa.

DA RICORDARE

- Le parole chiave sono poche: autografia, disponibile, riunione fittizia, riduzione, revoca; imparate una volta, ogni atto diventa leggibile.
- Quando la voce del glossario non basta, fanno fede il codice, il notaio e il confronto professionale.
- Nessun glossario sostituisce il metodo del capitolo 11: il conto della propria disponibile, prima di ogni firma.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

La firma è **solo l'inizio.**

Questa guida finisce qui; le decisioni, no. Il testamento è il gesto con cui una vita patrimoniale sceglie le parole con cui congedarsi, e come ogni passaggio importante riesce bene solo al servizio di un progetto: il conto della disponibile fatto, la composizione pensata, i canali allineati, la carta custodita dove verrà trovata.

Se leggendo sono emerse domande sulla tua situazione (se il silenzio del codice dice davvero ciò che vorresti, se la disponibile basta al tuo disegno, quali delle cinque mosse del capitolo 11 mancano all'appello), è il segnale che la parte più utile del lavoro comincia adesso.

Un colloquio riservato, senza impegno, è il modo più semplice per capirlo insieme. I contatti sono nell'ultima pagina.

Massimiliano Silla

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

AVVERTENZE

Da leggere, **prima di decidere.**

Questa guida ha uno scopo esclusivamente educativo e informativo. Non costituisce consulenza legale, notarile o fiscale, né consulenza in materia di investimenti o raccomandazione personalizzata. Il testamento è un atto con effetti rilevanti e in parte irreversibili sulla vita di più persone: ogni decisione va presa sulla propria situazione concreta, con l'assistenza dei professionisti competenti (il notaio per gli atti, l'avvocato per il contenzioso, il fiscalista e il consulente per il quadro patrimoniale).

I riferimenti normativi e giurisprudenziali citati sono aggiornati a settembre 2026, salvo diversa indicazione. Il diritto successorio cambia (la legge 182/2025 ne è la prova recente) e la giurisprudenza evolve: prima di ogni decisione conviene verificare che il quadro descritto sia ancora attuale. Le informazioni provengono da fonti pubbliche ritenute affidabili (testi normativi, giurisprudenza, prassi notarile), che tuttavia non vengono garantite.

Gli esempi numerici sono ipotetici e servono solo a illustrare i meccanismi descritti; i personaggi del capitolo 9 non corrispondono a persone reali. I valori di usufrutto e nuda proprietà citati sono ordini di grandezza legati a coefficienti che cambiano ogni anno. Nessun modello di clausola riportato in guida va utilizzato senza una verifica professionale sulla situazione specifica.

Le fotografie delle pagine di parte provengono da Wikimedia Commons (licenza CC0; fotografie di Helloquence, Jeff Sheldon e Lou Levit).

© 2026 Massimiliano Silla. Tutti i diritti riservati. Testi, grafici e impaginazione di questa guida sono opera dell'autore. Ne è benvenuta la condivisione, purché nella versione integrale e invariata, con l'attribuzione a Massimiliano Silla (massimilianosilla.com). Non sono consentiti la modifica, l'estrazione di parti, la rimozione dei riferimenti all'autore né il riuso commerciale senza autorizzazione scritta: info@massimilianosilla.com.

CONTATTI

Parliamo
del tuo patrimonio.

Roma	Viale dell'Arte 25 00144 Italia	T +39 06 9670 1880
Milano	Via San Raffaele 1 20121 Italia	T +39 02 3035 6801
Torino	Corso Valdocco 2 10128 Italia	T +39 011 089 1164
Ginevra	Place de la Fusterie 12 1204 Svizzera	Sede di rappresentanza Su appuntamento

EMAIL
info@massimilianosilla.com

SITO
massimilianosilla.com

LINKEDIN
in/massimiliano-silla

Un primo colloquio riservato, senza impegno,
per capire da dove partire.

Massimiliano Silla · Consulente Finanziario Indipendente CFP®
Delibera OCF n. 2425 del 19/03/2024 · P.IVA 10577390585